

Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 luglio 2017

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2014 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 61/2017). (17A07035)

in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2017, n. 244

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il Deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato articolo, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Considerato altresì che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, da ultimo modificato dall'art. 6 comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 e' definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1 comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota n. 5602 del 15 maggio 2015 con la quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (oggi CSEA - Cassa per i servizi energetici ed ambientali) ha comunicato l'entita' delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2014, pari a 14.464.147,00 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota n. 5630/GAB del 2 marzo 2017, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso al DIPE sia il decreto n. 44 del 2 marzo 2017 del competente Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante la ripartizione percentuale, per l'anno 2014, delle misure di compensazione territoriale a favore dei Comuni e alle Province beneficiarie, sia la relativa relazione predisposta dall'ISPRA nel marzo 2016, nonche' la proposta di riparto finanziario, in forma di tabella, che individua la corrispondente assegnazione in euro per ciascun sito ed Ente beneficiario;

Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 44, e' approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2014, delle misure di compensazione territoriale relative ai Comuni e alle Province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonche' ai Comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009;

Vista altresì la relazione predisposta dall'ISPRA nel marzo 2016, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

Considerato che la legge n. 56 del 7 aprile 2014, «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» (c.d. legge «Delrio») ha previsto la costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni;

Tenuto conto che, in particolare, il comma 16 dell'art. 1 della suddetta legge ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la città metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni e che di conseguenza la quota spettante alla Provincia di Roma, riportata in tabella, si intende destinata all'ente Città metropolitana di Roma Capitale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota, Prot. DIPE n 3407 del 10 luglio 2017,

predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di dover approvare tale proposta;

Delibera:

1. Criteri di ripartizione.

Le risorse destinate come misura compensativa ai Comuni e alle Province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 convertito dalla legge n. 368/2003 e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. Ripartizione tra Comuni e Province.

In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2014, pari a 14.464.147,00 euro, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli Enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il contributo spettante ai Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

3. Modalità di erogazione delle somme.

Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali agli Enti locali sopra individuati, secondo le modalità previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun Ente locale interessato.

Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2018, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, sulla base della rendicontazione che gli Enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.